

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 766 del 09 aprile 2021 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo 02 - 05 ottobre 2020 nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese (contributo di immediata ripresa dell'attività – cfr. c. 3, art. 3. OCDPC 766/21)

PREMESSA

Le presenti modalità tecniche, elaborate in attuazione dell'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 766 del 09 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 92 del 17-04-2021), sono inerenti alla gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive (art.25, comma 2, lettera c, del d.lgs. 1/2018) direttamente interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo 2 - 5 ottobre 2020 nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese.

I contributi sono riconosciuti dal Commissario delegato dell'OCDPC 766/21 nella figura del Direttore Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia, nominato ai sensi dell'art.1 della suddetta OCDPC, in base alle modalità stabilite nel presente documento, redatto secondo quanto previsto dall'OCDPC 766/2021 e alle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con propria comunicazione trasmessa alle Regioni in occasione di precedenti ordinanze di protezione civile in data 1/12/2018 con protocollo n°DIP/0069326 e ora raccolte in una Circolare del Commissario delegato in merito alla cognizione degli ulteriori fabbisogni, resa disponibile sul sito di Regione Lombardia nell'apposita sezione relativa alle ordinanze.

I contributi in oggetto sono a favore delle attività economiche e produttive con sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'OCDPC 766/2021, che abbiano già presentato al Comune di competenza il *Modulo C1 -Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*, il cui modulo è stato inviato ai Comuni nei giorni successivi alla pubblicazione dell'OCDPC n. 766/21 da parte degli Uffici Territoriali Regionali, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Comuni stessi tramite l'applicativo Raccolta Schede Danni (Ra.S.Da.).

Soggetto gestore delle domande di contributo è il Commissario Delegato per l'attuazione dell'OCDPC n. 766/2021.

Il Commissario Delegato, nel limite massimo complessivo delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021 di € 4.069.000,00, ha trasmesso al Capo del Dipartimento di Protezione Civile il piano degli interventi, comprensivo dell'elenco dei soggetti che ogni comune ha provveduto a comunicare all'Ufficio Territoriale Regionale di competenza mediante invio della tabella riepilogativa contenente i soggetti che hanno presentato il suddetto *Modulo C1* al protocollo comunale di competenza nei termini previsti.

Il Commissario delegato con proprio atto n. 10735 del 21/07/2022 ha preso atto dell'approvazione del Capo del Dipartimento di Protezione Civile dell'integrazione al piano degli interventi urgenti della suddetta OCDPC ed individuato l'importo massimo concedibile per ogni soggetto in virtù di quanto trasmesso dai Comuni, individuando col medesimo atto i comuni quali soggetti deputati all'istruttoria finalizzata all'effettivo riconoscimento e determinazione del contributo secondo quanto contenuto nelle presenti Modalità tecniche.

SOMMARIO

PREMESSA	1
1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2 FINALITA' DEL CONTRIBUTO, BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	3
2.1 Finalità del contributo	3
2.2 Beneficiari	3
2.3 Requisiti di ammissibilità	3
3 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	5
3.1 Termini e modalità di presentazione della documentazione ad integrazione della domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive	5
3.2 Documentazione obbligatoria per verifica dell'ammissibilità	6
3.3 Altra documentazione necessaria per l'istruttoria	6
3.4 Ricezione da parte del Comune competente	7
4 INTERVENTI FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO	7
4.1 Beni distrutti o danneggiati e tipologia di danni ammissibili a contributo	7
4.2 Modalità di determinazione del contributo	8
4.3 Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo	8
5 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	9
5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	9
5.2 Istruttoria di ammissibilità	9
5.3 Cause di inammissibilità	10
5.4 Criteri di determinazione del contributo effettivamente erogabile	11
5.5 Cumulo	11
5.6 Controlli	11
5.7 Decadenza dal contributo	12
6 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	12
6.1 Conclusione dell'istruttoria	12
6.2 Erogazione del contributo al beneficiario	12
7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	12
7.1 Finalità del trattamento dei dati personali	13
7.2 Modalità del trattamento dei dati	13
7.3 Titolare del Trattamento	13
7.4 Responsabile della Protezione dei dati (RPD)	13
7.5 Comunicazione e diffusione dei dati personali	13
7.6 Tempi di conservazione dei dati	13
7.7 Diritti dell'interessato	14

ALLEGATO 1 - Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

ALLEGATO 2 - Dichiarazione relativa ai contenuti della perizia asseverata di valutazione del danno e dell'investimento da realizzare

ALLEGATO 3 - Modello per la dichiarazione del proprietario/comproprietario di rinuncia al contributo

ALLEGATO 4 - Modello per il conferimento di delega da parte dei comproprietari

ALLEGATO 5 - Elenco documentazione ad integrazione della domanda

MODULO 1 - Attestazione di verifica lavori eseguiti e documenti contabili

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 107;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 422 e commi da 423 a 428;
- Delibera del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021 *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese.”* (GU Serie Generale n. 82 del 06-04-2021);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 766 del 09 aprile 2021 *“Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese.”* (GU Serie Generale n. 92 del 17-04-2021);
- Comunicazione del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 1° dicembre 2018 prot. N°DIP/0069326
- Delibera del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2021 *“Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese”* (G.U. Serie Generale n. 282 del 26-11-2021);
- Delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, *“proroga, per dodici mesi, lo stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese”*;
- Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014, artt. 1 - 12 e 50.

2 FINALITA' DEL CONTRIBUTO, BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Finalità del contributo

I contributi di cui ai presenti criteri sono finalizzati a consentire l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita perizia, asseverata da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, qualora l'interruzione delle attività sia stata causata dagli eventi calamitosi occorsi tra il 2 e il 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese.

2.2 Beneficiari

Possono accedere al contributo le attività economiche e produttive, aventi sede nei comuni interessati dagli eventi calamitosi occorsi tra il 2 e il 5 ottobre 2020 al momento dell'evento calamitoso, che hanno conservato tale sede al momento della presentazione del *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* e che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, secondo la definizione di cui all'Allegato I al Regolamento 651/2014/UE del 17 giugno 2014 e per quanto concerne il settore agricolo e forestale al2007-2013 (2006/C 319/01) e al Regolamento 1857/2006/UE:

- a) operanti in tutti i settori di attività economica e produttiva;
- b) con sede legale od operativa o unità locale nei comuni interessati dagli eventi calamitosi occorsi nel periodo 2 – 5 ottobre 2020;
- c) la cui attività, pur avendo subito danni ai beni destinati alle attività di impresa, non risulti cessata in maniera permanente al momento del verificarsi della calamità, ovvero nei mesi successivi, in conseguenza della stessa;
- d) iscritti, al momento della presentazione della domanda, al Registro Imprese delle Camere di Commercio territorialmente competenti o all'Albo delle Società Cooperative.

Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese.

2.3 Requisiti di ammissibilità

Qualora il beneficiario sia il soggetto di cui al precedente paragrafo 2.2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, riferiti all'attività economica e produttiva che ha subito il danno:

1. aver presentato il *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* al Comune di appartenenza entro il termine fissato dal comune stesso e comunque non oltre la data di trasmissione delle tabelle riepilogative da parte del Comune all'Ufficio Territoriale Regionale di riferimento;
2. essere in regola con la normativa antimafia, nonché in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, verificabile attraverso il DURC, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto¹;
4. non trovarsi, né al momento della calamità né al momento della presentazione del *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) e in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle suddette situazioni nei propri confronti;
5. non essere stato oggetto, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione delle presenti modalità tecniche, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Lombardia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo², e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
6. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione³; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁴, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;
7. non aver riportato nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione delle presenti modalità tecniche (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁵ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti)⁶:
 - a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati, anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
 - b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati, anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
 - c) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. In ogni caso, non rilevano i

¹ Cfr. art. 13 bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012 e d.m. 13 marzo 2013 "Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto" e d.m. 14 gennaio 2014 "Compensazioni di crediti dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario". Il soggetto richiedente, che al momento della presentazione della domanda non ha sede legale in Lombardia ma in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

² Art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 123/1998.

³ Art.9, comma 2, del d.lgs. 8/6/2001, n.231, verificabile attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex artt. 31 e 32 d.P.R. 313/2002.

⁴ Art. 14 d.lgs. n. 81/2008.

⁵ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del d.P.R. 313/2002.

⁶ Per il sistema UE vedere d.lgs. 12/05/2016, n. 75.

reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l'estinzione del reato dopo la condanna e in caso di revoca della condanna medesima, ovvero sia intervenuta la depenalizzazione;

8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso, relativamente alle fattispecie seguenti: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del d.lgs. 231/2001); reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro articolo 603 bis c.p.; gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del d.lgs. 81/2008); reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (d.lgs. 345/1999 e d.lgs. 24/2014); reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (art.2, comma 1 bis , del d.l. 463/1983, convertito con modifiche nella legge 638/1983); omesso versamento di contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 l. 689/1981);
9. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (a questo proposito, dovrà essere comunicata al Comune la composizione della compagnia societaria e ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione);
10. che i beni e i servizi oggetto della domanda di contributo non sono/saranno fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento, così come definito dal decreto del 18/04/2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti deve essere attestato dal richiedente mediante *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000* (Allegato 1), presentata dal soggetto richiedente il contributo secondo le modalità indicate al successivo capitolo 3.

3 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

3.1 *Termini e modalità di presentazione della documentazione ad integrazione della domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*

La documentazione ad integrazione del *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*, precedentemente protocollato presso il Comune di competenza, può essere presentata esclusivamente on-line, attraverso l'invio di tutti i documenti richiesti alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di competenza.

I documenti presentati dalle attività economiche e produttive devono essere firmati digitalmente, utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per informazioni consultare: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>).

La documentazione integrativa al *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* può essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul **Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)** del Decreto del Commissario Delegato che approva l'elenco dei beneficiari del contributo di immediata ripresa e individua l'importo massimo concedibile per ognuno.

Per accedere al contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive è **necessario**:

- 1) aver compilato e sottoscritto la sezione 3 del *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*,
- 2) presentare i documenti riportati ai successivi paragrafi.

Non sono ammissibili documenti presentati in modalità e diversa da quella prevista dal presente paragrafo.

Il Comune competente, in qualità di ente istruttore, potrà richiedere eventuali integrazioni in sede di istruttoria, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal richiedente il contributo. Le integrazioni dovranno essere fornite entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda sarà dichiarata inammissibile qualora i documenti richiesti ad integrazione siano necessari per verificare l'ammissibilità a contributo e riportati al paragrafo 3.2. Di tale definitivo esito verrà data comunicazione da parte del Comune, in qualità di ente istruttore, al soggetto interessato, tramite indirizzo PEC da questi indicato nella domanda, e al Commissario Delegato, all'indirizzo territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it.

3.2 Documentazione obbligatoria per verifica dell'ammissibilità

I soggetti beneficiari definiti al paragrafo 2.2, per accedere al contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, devono inviare, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 3.1, la seguente documentazione:

- 1) perizia asseverata da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, che, sotto la propria personale responsabilità, deve:
 - attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
 - con riferimento all'immobile, danneggiato dagli eventi in questione, in cui ha sede l'attività economica e produttiva:
 - identificare univocamente l'ubicazione dell'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), e attestare che l'immobile sia stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi siano stati conseguiti in sanatoria;
 - produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile ovvero ultimo titolo abilitativo;
 - descrivere i danni e, nel dettaglio, gli interventi effettuati su strutture e impianti, indicando le misure e/o le quantità, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge; producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori, accertare la congruità delle spese sostenute con l'elenco prezzi della Regione Lombardia o, per le voci ivi non presenti, col prezzario della locale Camera di Commercio;
 - fornire l'elenco dettagliato degli interventi ancora da effettuare, stimandone i costi attraverso un computo metrico estimativo nel quale vengano indicate le unità di misura e i prezzi unitari, sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, esplicitando anche l'importo dell'IVA;
 - distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;
 - relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate all'esatta individuazione degli stessi, allegare la documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento e produrre verifica della congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
 - dare evidenza dettagliata e quantificata delle spese, già esposte nelle sezioni precedenti, per le quali si chiede il contributo finalizzato all'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva;
 - dare evidenza e quantificazione dettagliata di danni diversi da quelli già descritti, indicando, in particolare, i costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, nonché di quelli relativi all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso;
 - allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva;
- 2) Allegato 1;
 - 3) Allegato 2;
 - 4) copia del *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* con relativa data e numero di protocollazione presso il Comune.

La mancanza di uno dei documenti presenti in questo paragrafo rende inammissibile la pratica; il Comune può richiederne integrazione come descritto al precedente paragrafo 3.1.

3.3 Altra documentazione necessaria per l'istruttoria

Alla documentazione obbligatoria per l'ammissibilità, citata nel precedente paragrafo 3.2, può accompagnarsi, ove prevista, la seguente ulteriore documentazione:

- 1) a corredo della *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000* (Allegato 1):
 - a) *Modello per la dichiarazione di rinuncia al contributo del/i proprietario/i* (Allegato 3), qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile;
 - b) *Modello per il conferimento di delega da parte dei comproprietari* (Allegato 4), qualora il richiedente non sia proprietario al 100% dell'immobile;
 - c) estremi della/e polizza/e assicurativa/e, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della richiesta;

- d) copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazione, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - e) copia della documentazione attestante l'indennizzo assicurativo non ancora percepito, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - f) domanda di richiesta di contributo ad altro ente pubblico, protocollata, finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - g) idonea documentazione attestante il titolo e l'importo del contributo corrisposto da altro ente pubblico, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - h) copia della documentazione attestante il contributo deliberato e non ancora percepito da altro ente pubblico, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
- 2) a corredo della perizia asseverata:
- a) *Dichiarazione relativa ai contenuti della perizia asseverata di valutazione del danno e dell'investimento da realizzare* (Allegato 2);
 - b) copia del documento di identità del tecnico sottoscrittore della perizia asseverata (allegato obbligatorio della perizia);
 - c) planimetria catastale dell'immobile (allegato obbligatorio della perizia);
 - d) planimetria dello stato di fatto dell'immobile (allegato obbligatorio della perizia);
 - e) copia dell'ultimo titolo abilitativo dell'immobile (allegato obbligatorio della perizia);
 - f) computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori;
 - g) documentazione valida ai fini fiscali relativa a lavori eseguiti, in riferimento alla misura di cui all'art. 25, comma 2, lettera c, del d.lgs. 1/2018;
 - h) documentazione fotografica;
 - i) altri file utili all'istruttoria (specificandone il contenuto).

3.4 Ricezione da parte del Comune competente

Una volta trasmessa la documentazione tramite PEC da parte del soggetto richiedente, nelle modalità indicate al precedente paragrafo 3.1, il Comune ricevente provvede alla protocollazione di quanto ricevuto ed alla verifica della presenza degli allegati obbligatori di cui al paragrafo 3.2, successivamente procede all'istruttoria della pratica, con l'obiettivo di verificarne l'ammissibilità e determinarne il contributo erogabile.

4 INTERVENTI FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1 Beni distrutti o danneggiati e tipologia di danni ammissibili a contributo

Condizioni necessarie per l'accesso al finanziamento di cui all'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 766 del 09 aprile 2021, sono che:

- 1) sussista il nesso di causalità diretta tra i danni subiti e gli eventi meteorologici ai quali si riferisce la Dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021 “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese.*”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 82 del 06-04-2021;
- 2) la descrizione del danno e la quantificazione della stima economica per il ripristino siano contenute nel *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*;

- 3) il danno, la sussistenza del nesso di causalità di cui al precedente punto 1) e la quantificazione dei costi per il ripristino siano contenuti dettagliatamente nella perizia di cui al precedente paragrafo 3.2;
- 4) gli interventi relativi alle spese di cui al precedente punto 3), opportunamente dettagliati nella perizia asseverata, siano stati eseguiti entro la data del 9 novembre 2021.

Le misure di cui all'art. 3, comma 3, OCDPC n. 766 del 09 aprile 2021 sono rivolte all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive. Tra le condizioni che possono ostacolare detta ripresa ricorre quella della non integrità funzionale degli immobili sede dell'attività; pertanto, si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici per attività economiche e produttive sia sulle parti comuni degli stessi, che siano volti al ripristino di:

- elementi strutturali;
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisorie in genere);
- serramenti interni ed esterni;
- impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari) ed elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
- ascensore e montascale;
- arredi dei locali atti a servire ristoro al personale e relativi elettrodomestici;
- macchinari e attrezzature;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati e non più utilizzabili.

Nel caso in cui la **realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire tale ripristino**, il contributo, sempre all'interno dei massimali fissati dall'art. 3 dell'OCDPC n. 766/2021, può essere riconosciuto a copertura degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate, ovvero per l'affitto di locali idonei alla ripresa dell'attività produttiva.

4.2 Modalità di determinazione del contributo

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili al precedente paragrafo 4.1.

La quantificazione del contributo, a fronte della richiesta avanzata, è determinata conteggiando tutte le voci relative agli interventi ammissibili per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, sino al concorrere dei massimali previsti all'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 766 del 09 aprile 2021, pari a euro 20.000,00 (ventimila/00).

Qualora il conteggio superi tali massimali, il beneficiario individua quali tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza potranno essere ristorati con il contributo percepito e ne dà tempestiva comunicazione al Comune (ente attuatore), che provvede ad allegare alla rispettiva pratica la distinta degli interventi estinti con il contributo assegnato per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, al fine di non essere considerati per un eventuale successivo contributo.

Nel caso in cui l'avente diritto abbia usufruito di altro contributo pubblico e/o di **coperture assicurative** per gli stessi interventi e per le stesse misure, considerate tra quelle ammissibili, riportate nella propria istanza, il contributo potrà essere corrisposto per la parte eccedente la copertura assicurativa medesima.

Si ricorda che il contributo massimo di 20.000€ spetta all'attività produttiva, anche se la stessa a più sedi ed in regioni diverse; pertanto, qualora l'azienda abbia altre sedi interessate dai medesimi eventi, anche se localizzate in altre Regioni, deve comunicare l'eventuale contributo ricevuto ovvero l'istanza presentata.

L'importo complessivo dei contributi per immediata ripresa a ristoro dei danni causati dagli eventi occorsi tra il 2 e il 5 di ottobre alle sedi, anche localizzate in diverse regioni, dell'attività economica produttiva interessata non può complessivamente superare l'importo massimo di 20.000€.

Gli interventi che non sono dettagliatamente contenuti nella perizia, di cui al paragrafo 3.2, NON saranno considerati ammissibili al contributo oggetto dei presenti criteri.

4.3 Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento:

- a) le pertinenze all'immobile, contigue e no;
- b) le aree e i fondi esterni al fabbricato;

- c) i fabbricati (o loro porzioni) realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità dagli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- d) le attività economiche e produttive condotte in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalle vigenti norme in materia;
- e) gli interventi non dettagliatamente descritti nella perizia di cui al precedente paragrafo 3.2.

5 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 *Modalità di istruttoria e fasi del procedimento*

L'attività istruttoria è svolta dal Comune in qualità di soggetto attuatore.

La procedura istruttoria è effettuata successivamente alla ricezione della documentazione integrativa al *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* pervenuta al Comune entro i termini previsti al paragrafo 3.1.

Nei **30 giorni successivi**, decorrenti dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto richiedente, il Comune procede a completare il procedimento, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini per la richiesta di integrazioni.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- a) istruttoria di ammissibilità:
 - verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità del richiedente, ovvero sono esaminate le cause di inammissibilità della domanda,
 - verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata,
 - determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e delle spese sostenute,
- b) istruttoria di determinazione del contributo effettivamente erogabile per le sole spese sostenute e ritenute ammissibili:
 - verifica della tracciabilità dell'avvenuto pagamento delle fatture parlanti dei danni riconosciuti ammissibili
 - calcolo dell'effettivo contributo erogabile, al netto di eventuali altri contributi e/o rimborsi assicurativi e nel rispetto del massimale previsto dall'art.3 dell'OCDPC 766/2021 e indicati al paragrafo 4.2.

L'istruttoria di determinazione è svolta solo se l'istruttoria di ammissibilità ha esito positivo.

La fase istruttoria riguarderà SOLO le spese finalizzate ad ottenere il contributo per l'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva, in merito alle quali, nella perizia asseverata, sia stata data esplicita e dettagliata evidenza, come indicato al punto 1) del paragrafo 3.2 dei presenti criteri.

Gli ulteriori interventi contemplati in perizia a ristoro dei danni e non eseguiti alla data del 9 novembre 2021, potranno essere considerati e valutati qualora venga attivata un'ulteriore misura per il ristoro degli eccedenti danni.

5.2 *Istruttoria di ammissibilità*

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di contributo, secondo i termini e le modalità stabiliti al paragrafo 3.1 delle presenti modalità tecniche;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la completezza e correttezza della documentazione eventualmente chiesta ad integrazione dal Comune;

- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti al paragrafo 2.2;
- che la perizia, di cui al paragrafo 3.2, contenga descrizione dettagliata e quantificazione delle spese per il ristoro dei danni oggetto del contributo trattato in questi criteri.

I Comuni procedono a verificare la sussistenza dei requisiti minimi obbligatori per garantire l'ammissibilità al contributo di cui al precedente punto 2.3.

Al fine di determinare l'effettiva ammissibilità, essi possono procedere ad acquisire informazioni presso altri uffici comunali e/o altri enti pubblici, ovvero mediante richiesta di integrazione all'interessato, al quale deve essere indicato un termine non superiore a 10 giorni entro cui dare riscontro, pena la decadenza del contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive.

Decorso inutilmente il termine per la trasmissione delle integrazioni richieste, la domanda sarà dichiarata inammissibile. Il Comune darà immediata comunicazione dell'esito definitivo, tramite PEC, al soggetto interessato e al Commissario Delegato, rispettivamente al recapito indicato dal richiedente nella domanda e all'indirizzo territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it.

Relativamente al contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, è necessario che il Comune accerti che:

- 1) l'immobile oggetto di richiesta di contributo sia sito in un comune in cui si siano verificati gli eventi calamitosi del periodo 2 – 5 ottobre 2021;
- 2) l'attività non risultasse cessata al momento del predetto evento calamitoso;
- 3) l'impresa sia iscritta, al momento della presentazione della domanda, al Registro Imprese delle Camere di Commercio territorialmente competenti o all'Albo delle Società Cooperative;
- 4) sia stato presentato il *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* al Comune di appartenenza entro il termine fissato dal comune e comunque antecedente alla trasmissione della tabella riepilogativa da parte del Comune all'Ufficio Terroriale Regionale di competenza;
- 5) esista nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi occorsi tra il 2 e il 5 ottobre 2021, asseverato tramite perizia allegata alla domanda di contributo;
- 6) l'immobile sia di proprietà ovvero, in caso di proprietà differente rispetto a quella del soggetto richiedente, sia stata allegata alla domanda di contributo l'autorizzazione al ripristino dell'immobile da parte del proprietario stesso o di tutti i comproprietari;
- 7) macchinari, attrezzature, scorte, materie prime, semilavorati e prodotti finiti, per i quali è richiesto il ristoro, siano di proprietà del richiedente, ovvero la domanda di contributo sia corredata da autorizzazione al ripristino o al riacquisto degli arredi da parte del/i proprietario/i;
- 8) l'immobile oggetto di richiesta di contributo non sia realizzato in tutto o in parte in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in difformità dai titoli edili, fatte salve eventuali sanatorie;
- 9) l'attività economica e produttiva non sia condotta in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalle vigenti norme in materia;
- 10) che il danno ristorato sia esplicitamente contenuto nella perizia asseverata di cui al precedente paragrafo 3.2;
- 11) che sia stato sottoscritto l'Allegato 1.

Non sarà considerata ammissibile la domanda per la quale non siano verificati i requisiti sopra elencati e quanto altro previsto dalla normativa di riferimento di cui al paragrafo 1.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione del *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* e della sottoscrizione della sezione 3 del suddetto *Modulo C1*;
- la presentazione della domanda da parte di un soggetto differente rispetto a quelli indicati al paragrafo 2.2;
- la mancata presentazione e/o incompletezza dei documenti obbligatori per l'ammissibilità di cui al paragrafo 3.2, anche a seguito della richiesta di cui al paragrafo 5.2;
- la presentazione al Comune del Modulo C1-Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive successivamente al termine di cui al paragrafo 2.2;
- la mancata presenza degli interventi oggetto del presente contributo nella perizia asseverata, di cui al precedente paragrafo 3.2;

- l'esecuzione degli interventi oggetto del presente contributo in data successiva al 9 novembre 2021, come prescritto al paragrafo 4.1, punto 4), dei presenti criteri.

La sussistenza di anche una sola delle suddette cause di non ammissione al beneficio inibisce la determinazione del contributo concedibile e, pertanto, non viene dato seguito all'istruttoria. Della constatata inammissibilità sarà data comunicazione all'interessato, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda, e al Commissario Delegato.

5.4 Criteri di determinazione del contributo effettivamente erogabile

Tutte le domande di contributo che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accederanno alla fase di **determinazione del contributo effettivamente erogabile**, che sarà calcolato secondo le modalità di cui al paragrafo 4.2.

Ai fini dell'effettiva erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Comune le relative attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi; fatture di lavori e scontrini fiscali "parlanti"), dettagliate ed intestate al titolare del beneficio, nonché la tracciabilità dell'avvenuto pagamento delle stesse.

In assenza di attestazioni di spesa chiaramente riferibili alle spese sostenute ed espressamente contenute nel *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* e nella perizia asseverata di cui al paragrafo 3.2, non sarà possibile erogare il contributo. Inoltre, non saranno prese in considerazione le spese sostenute e documentate con fatture che non rispettino le disposizioni normative vigenti.

5.5 Cumulo

Il contributo di cui alle presenti modalità tecniche è cumulabile con altre agevolazioni concesse come aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), quali:

- contributi a titolo di *de minimis* (Reg. n. 1407/2013/UE):
 - sempre, se riguardano costi ammissibili individuabili diversi;
 - possibile sugli stessi costi ammissibili individuabili in tutto o in parte coincidenti e nel rispetto di quanto contenuto rispetto al danno formalmente perizzato, purché il cumulo non comporti il superamento:
 - delle intensità di aiuto stabilite nelle sezioni specifiche del capo III del Reg. 651 in caso di cumulo con *de minimis*;
 - delle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione in caso di cumulo con altri aiuti di Stato;
- contributi a titolo di *de minimis* (Reg. n. 717/2014/UE) in conformità con quanto previsto all'art. 8 del Reg. 702/2014/UE, con particolare riferimento al comma 7.

5.6 Controlli

Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, procede al controllo a campione, avendo individuato i beneficiari mediante sorteggio, nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo, per verificare la veridicità, anche con sopralluoghi in loco, di quanto contenuto nelle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati, nonché della documentazione allegata alla domanda. Il Comune procede, inoltre, al controllo in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Dell'esito dei predetti controlli, il Comune darà atto al Commissario Delegato.

L'esito dei controlli potrà determinare, in caso di esito negativo:

- la rideterminazione del contributo massimo ammissibile;
- la decadenza dal contributo.

In caso di esito negativo del controllo, il Comune provvede, entro 10 giorni dalla data di conclusione dello stesso, a darne comunicazione all'interessato.

Il controllo deve essere effettuato prima di comunicare al Commissario delegato l'importo effettivamente erogabile. Regione Lombardia può procedere, anche successivamente alla liquidazione del contributo, ad effettuare controlli a campione.

5.7 Decadenza dal contributo

Sono causa di decadenza del contributo:

- la mancata presentazione al Comune, entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione, di tutta la documentazione attestante l'ottenimento di altro indennizzo o contributo effettivamente percepiti in una fase successiva alla presentazione del *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* e dell'integrazione documentale di cui al capitolo 3 e che non poteva quindi essere allegata;
- il trasferimento della proprietà o dell'attività economica e produttiva dopo la presentazione della domanda di contributo;
- l'esito negativo dei controlli;
- la sancita inammissibilità al contributo di cui al paragrafo 5.3.

6 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

6.1 Conclusione dell'istruttoria

Il Comune, dopo aver concluso tutte le istruttorie relative alle pratiche di richiesta di contributo per immediata ripresa dell'attività entro il termine di cui al paragrafo 5.1, nell'arco del quale deve anche provvedere ad eseguire i controlli di cui al paragrafo 5.6, trasmette immediatamente al Commissario Delegato: Il MODULO 1 relativo a ciascuna pratica, in cui il responsabile del procedimento del Comune attesta l'effettivo importo del contributo per l'immediata ripresa dell'attività erogabile.

Il Commissario Delegato, ricevuti i MODULO 1, di cui sopra, con la determinazione degli importi erogabili, provvede con proprio decreto a trasferire ai Comuni l'importo complessivo da erogare ai beneficiari. Il decreto fisserà anche i termini entro cui il Comune dovrà procedere.

6.2 Erogazione del contributo al beneficiario

Entro 30 giorni all'effettivo trasferimento delle risorse alla Tesoreria Unica Comunale, il Comune eroga ai beneficiari il contributo commisurato alle relative attestazioni di spesa presentate e riportato nel rispettivo MODULO 1, che in ogni caso NON può essere superiore al contributo massimo concedibile individuato per il beneficiario dal decreto del commissario n. 10735 del 21/07/2022 pubblicato sul BURL 01/08/2022.

Il Comune, dopo aver erogato il contributo all'ultimo beneficiario, e comunque entro il 31 gennaio 2023, invia una relazione conclusiva delle attività e la tabella finale al Commissario Delegato con indicato l'atto di erogazione del contributo al beneficiario, provvedendo a restituire eventuali risorse economiche non erogate contestualmente alla comunicazione in autotutela dell'eventuale calcolo errato. Tali somme vanno restituite al Commissario Delegato OCDPC 766/2021 presso Banca d'Italia sezione tesoreria territoriale di Milano conto di contabilità speciale n°6266, avente la seguente causale: restituzione somma non liquidata a favore dei beneficiari - lettera c, art.25 d.lgs. 1/2018.

PER TUTTO QUANTO NON ESPlicitato nelle PRESENTI MODALITÀ TECNICHE, SI RIMANDA AI CONTENUTI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 766 DEL 09 APRILE 2021, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 92 DEL 17 APRILE 2021.

7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel presente paragrafo si riporta l'informativa relativa al trattamento dei dati personali che il richiedente ha fornito e fornisce per accedere ai contributi di immediata ripresa delle attività economiche e produttive. In armonia con quanto

previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679 del 27/4/2016, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, di seguito sono riportate informazioni che possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali sono trattati i dati personali, spiegando quali sono i diritti dei titolari dei dati personali trattati e come possono essere esercitati.

7.1 *Finalità del trattamento dei dati personali*

I dati personali acquisiti mediante la domanda presentata e i relativi allegati sono trattati al fine di concedere i contributi di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e di immediata ripresa delle attività economiche e produttive in seguito agli eventi calamitosi del periodo 02 - 05 ottobre 2020, come definito dall'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 766/2021, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 1/2018.

7.2 *Modalità del trattamento dei dati*

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

7.3 *Titolare del Trattamento*

Titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per quanto compete l'OCDPC n. 766/2021 e norme da cui discende e discendenti; è Regione Lombardia, nella persona del Commissario Delegato per Regione Lombardia dell'OCDPC 766/2021, con sede in Piazza città di Lombardia, 1 – Milano, per quanto concerne le attività connesse all'attuazione dell'OCDPC n. 766/2021 e poste in capo al Commissario Delegato dall'Ordinanza stessa; è il Comune territorialmente competente, individuato dal Commissario Delegato quale ente attuatore, per quanto concerne le attività connesse all'istruttoria e all'erogazione dei contributi ai beneficiari. Ogni titolare provvede a dare informativa di competenza ai soggetti interessati.

7.4 *Responsabile della Protezione dei dati (RPD)*

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) per Regione Lombardia è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

7.5 *Comunicazione e diffusione dei dati personali*

I dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati, quali in particolare il Dipartimento della Protezione Civile.

I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare e dal contitolare.

I dati personali non saranno diffusi. Soltanto l'identificato della pratica e il contributo riferiti al beneficiario saranno pubblicati sulla sezione web Amministrazione Trasparente di Regione Lombardia.

7.6 *Tempi di conservazione dei dati*

I dati personali saranno conservati per il tempo relativo al procedimento, così come declinato nell'OCDPC n. 766/2021, e successivamente per tempo illimitato per eventuale soddisfazione di richieste di accesso agli atti e controlli disposti in virtù della normativa vigente.

7.7 *Diritti dell'interessato*

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE, ove applicabili, nonché i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lettera B), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le Richieste per l'esercizio dei propri diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo di Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 – Milano, all'attenzione del Commissario Delegato.

Il titolare dei dati personali, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.